



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 65 del 12 AGO. 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al **Verbale n.° 15/12/IA del 09.10.2012** – Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (**S.Pre.S.A.L.**).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale n.° 15/12/IA del 09.10.2012 di accertamento di illecito amministrativo da parte del Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 301/ bis D.Lgs. 106/09 integrativo del D.Lgs. n.° 81/08, emesso a seguito di accesso ispettivo effettuato, in data 14.08.2012 dall'operatore UPG Dr. Beniamino Scibilia e dal Dr. Luigi Cannarella, tecnici della prevenzione, a seguito di chiamata da parte dei Carabinieri di Ragusa dopo un infortunio mortale sul lavoro occorso in danno del Sig. Scatà Erminio nel cantiere ove operava la ditta G. & D Costruzioni & C. s.a.s., impresa edile di cui è titolare il Sig. **GIUFRE' Antonio**, nato a Castiglione di Sicilia il 05.12.1963 ed oggi residente in via Pietra Marina, 18 cap 95012 VERZELLA (CT);

Atteso che con il citato verbale al predetto cantiere è stata rilevata la inosservanza dell'Obbligo di trasmissione prima dell'inizio dei lavori del POS (Piano Operativo di Sicurezza), previsto dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n.° 81 /2008 e sanzionato dall'art. 159, comma 2 lett. d) stesso decreto con sanzione pecuniaria da €. 500,00 ad €. 1.800,00.

Considerato che di fatti l'impresa non ha trasmesso all'impresa affidataria il POS da cui si evinceva il sub appalto da parte del Ramo Service, nonché le modalità operative dell'impresa relativamente alle lavorazioni appaltate;

Accertato che la notifica del suddetto verbale è regolarmente avvenuta a mani del contravventore *Giufre' Antonio* in data 21.11.2012, non avendo lo stesso ricevuto la nota di trasmissione prot. n.° 3115 S.Pre.S.A.L. datata 12.10.2012 inviata con Raccomandata con A.R. perchè nel frattempo ha cambiato indirizzo;

Atteso che, ai sensi dell'**art. 301- bis del D.lgs n.° 106 del 3.08.2009 – integrativo del D.Lgs n.° 81/2008** che prevede la possibilità di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo, avendo il trasgressore regolarizzato la posizione, è stato ammesso al pagamento della sanzione minima prevista di €. 500,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Atteso che nessuna attestazione di pagamento è stata trasmessa dal trasgressore al S.Pre.S.A.L. nel termine concesso;

Ritenuto che ai sensi dell'art.5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I : *"Nel caso in cui l'obbligato non effettui il pagamento dovuto, l'organo di vigilanza che ha accertato la violazione, trasmetterà il fascicolo al servizio Affari Generali, legali e contenzioso dell'ASP di appartenenza che provvederà al recupero coattivo delle somme dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge"*

Vista la nota prot. n.° 327 del 5.02.2013 con la quale il Direttore del S.Pre.S.A.L. ha trasmesso la pratica per il recupero della sanzione non pagata al Servizio Affari Generali, legali e Contenzioso dell'ASP, in quanto investito, dal citato articolo 5 del D.A. 0304 del 20.2.2012, del *"recupero coattivo delle sanzioni dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge"* conferendo, pertanto, all'ASP in caso di mancato pagamento della sanzione non opposta, una potestà ordinatoria nella materia in questione;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è a carico del Sig. **GIUFRE' Antonio**, nato a Castiglione di Sicilia il 05.12.1963 ed oggi residente in via Pietra Marina, 18 cap 95012VERZELLA (CT); nella qualità di titolare dell'impresa edile G.& D Costruzioni & C. s.a.s., il quale pur avendo regolarizzato la posizione del lavoratore esibendo il certificato di idoneità al loro mansione specifica, non ha inteso provvedere al pagamento della sanzione minima di €. 500,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. n.° 81/2008.

VISTO il D. Lgs. 106/2009.

VISTO l'art .5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I

Ordina

al Sig. **GIUFRE' Antonio**, nato a Castiglione di Sicilia il 05.12.1963 ed oggi residente in via Pietra Marina, 18 cap 95012VERZELLA (CT), nella qualità di titolare dell'impresa edile G.& D Costruzioni & C. s.a.s., il pagamento della sanzione minima di €. 500,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale, il pagamento della somma totale di **€. 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa;

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a UNICREDIT S.p.A. Ufficio Provinciale di Cassa regionale, – Ragusa- indicando la seguente causale: "Capo 20 Sanità - Capitolo 1779, proventi derivanti da sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro" verbale n.° 15/12/IA del 09.10.2012 e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso il Servizio Affari Generali dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **GIUFRE' Antonio**, nato a Castiglione di Sicilia il 05.12.1963 ed oggi residente in via Pietra Marina, 18 cap 95012VERZELLA (CT);

-affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Prevenzione SPreSAL dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 12 AGO. 2014

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**